

**Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.**  
**Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**  
**Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.**

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Art 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Sottomisura 3.1 – Intervento 3.1.1 - Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità.

**Art. 1**  
**(Finalità)**

La Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria intende favorire a livello regionale la qualificazione delle produzioni e la loro valorizzazione sul mercato. Con la misura si intende incentivare gli agricoltori Umbri a riconvertire le produzioni indifferenziate in produzioni di qualità riconosciuta e riconoscibile sul mercato.

**1.1 Finalità della Sottomisura 3.1 - Intervento 3.1.1**

Nell'ambito della Misura 3, la Sottomisura 3.1. "**Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità**" si propone di incentivare nuovi agricoltori ad orientare le produzioni su prodotti di qualità, e favorire, così, la diffusione dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità riconosciuti a livello Comunitario, oltre che delle produzioni tipiche riconosciute a livello nazionale. L'adesione ai regimi di qualità di nuovi agricoltori contribuisce ad accrescere il valore aggiunto per i produttori per i quali aderiscono. Gli aiuti previsti dalla 3.1, in sinergia con la Sottomisura 3.2, sono finalizzati alla diffusione delle produzioni di qualità, anche attraverso l'informazione e la promozione, così da incrementare la propensione dei consumatori all'acquisto dei prodotti di qualità per rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati mediante l'acquisizione di specifici vantaggi competitivi. Puntare su prodotti di qualità risponde alle aspettative dei consumatori, sempre più attenti alla qualità delle produzioni e dei sistemi di produzione. La misura rappresenta il proseguimento di un percorso già avviato con le precedenti programmazioni, che hanno sempre puntato alla incentivazione delle produzioni biologiche ed alla valorizzazione del paniere regionale delle eccellenze alimentari umbre.

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

**4.1 –AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.**

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerati agricoltori attivi quelli titolari o legali rappresentanti di aziende in possesso di partita IVA con codice d'attività ATECO2007<sup>1</sup> prevalente agricolo ed iscritte alla CCIA che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 così come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del presente avviso pubblico, per NUOVA PARTECIPAZIONE A UN REGIME DI QUALITÀ, si intende che il richiedente non sia stato in precedenza iscritto al regime di qualità per il quale richiede il sostegno ai sensi del presente avviso.

---

<sup>1</sup> Rif. <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

**Art. 3**  
**(Normativa di riferimento)**

- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e I Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Regolamento delegato (UE)n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); COD. PRATICA: 2020-001-506 segue atto n. 692 del 05/08/2020 5

- Il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra in Regolamento 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che definisce un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo); • Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Titolo IV - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

#### **Art. 4 (Beneficiari)**

Agricoltori in attività che possiedono almeno un'unità produttiva nel territorio regionale nella quale vengano attuate le produzioni soggette a certificazione.

#### **Art. 5 (Modalità operative)**

Le presenti disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.325 del 30.04.2020 tutte le procedure di selezione e gestione riferite alla Misura 3 – Sottomisura 3.1 sono poste in capo **al Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale**. Le erogazioni ai beneficiari saranno effettuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Le domande di sostegno presentate dai produttori che intendono aderire per la prima volta ad un regime di qualità vengono individuate attraverso una procedura di selezione. Le domande presentate che superano la soglia minima di **30 punti**, vengono ammesse a beneficiare del sostegno **sulla base di apposite graduatorie, fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

La Selezione avviene sulla base dei criteri di cui al paragrafo 8.2.3.3.1.7 del PSR e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza - DGR 840 del 28/06/2019 - Criteri di selezione - Nuovo testo coordinato.

#### **Art. 6 (Sistemi di qualità)**

Ai fini del presente avviso pubblico ed ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, sono ammessi al sostegno i produttori che aderiscono per la prima volta ad uno o più dei seguenti sistemi di qualità:

**a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:**

- Reg. (UE) n. 1151/2012 (prodotti agroalimentari DOP/IGP, indicazione facoltativa - prodotto di montagna)
- Reg. (UE) n. 1308/2013 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini DOC/DOCG/IGT)
- Reg. (CE) 834/2007 (Agricoltura Biologica)
- Reg. (CE) 160/91 e reg. (UE) n. 251/2014 (Vini aromatizzati)
- Reg. (CE) n. 110/2008 (Bevande spiritose Indicazioni geografiche)

**b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art.16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1305/2013:**

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014

([http://www.reterurale.it/produzione integrata](http://www.reterurale.it/produzione_integrata)); il regime SQNPI è ammesso a condizione che riguardi la certificazione dell'intero processo produttivo (Scopo: Marchio SQNPI e Conformità agro-climatico-ambientale ) e non si arresti alla conformità agro-climatico-ambientale;

- SQNZ, sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, istituito con (Decreto n. 4337/2011 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/2011, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE);

**c.) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:**

- sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

## **Art. 7**

### **(Prima adesione a sistemi di qualità)**

Ai fini del presente avviso pubblico ed ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, è considerata come adesione per la prima volta ad uno o più sistemi di qualità la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, delle seguenti condizioni:

- a) per l'Agricoltura Biologica (Reg. (CE) 834/2007) aver notificato per la prima volta l'avvio dell'attività biologica all'Amministrazione competente e avere ricevuto l'attestato di idoneità aziendale;
- b) per le certificazioni di cui ai Reg. Ti (UE) n. 1308/2013, n. 110/2008 aver richiesto per la prima volta l'assoggettamento agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c) per i sistemi di certificazione di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, di Qualità Nazionale Zootecnia aver fatto richiesta per la prima volta per l'assoggettamento agli specifici Piani di Controllo approvati dalla regione;
- d) per i sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine, aver fatto richiesta per la prima volta per l'assoggettamento agli specifici disciplinari.
- e) Per i sistemi di certificazione ai sensi del Reg. n. 1151/2012, aver fatto richiesta per la prima volta di adesione ai sistemi di controllo.

## **Art. 8**

### **(Condizioni di ricevibilità)**

Le domande di sostegno e pagamento sono ricevibili qualora rispettino i seguenti requisiti:

- compilazione e rilascio attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario o del legale rappresentante.
- termini della presentazione stabiliti dal presente avviso;

A norma dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.d., le domande possono essere firmate con firma digitale ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

## **Art. 9**

### **(Condizioni di ammissibilità e limitazioni)**

Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori in attività come definiti al precedente art. 4 che aderiscono per la prima volta, ad uno o più dei sistemi di qualità riportati nella descrizione di cui alla sezione 8.2.3.3.1.6 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 e come esplicitati al precedente art. 6.

Nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 20 del regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014, gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza - DGR 840 del 28/06/2019 - Criteri di selezione - Nuovo testo coordinato.

## **Art. 10**

### **(Zone d'intervento)**

L'intero territorio regionale.

## **Art.11**

### **(Presentazione delle domande)**

Le domande vanno compilate utilizzando la procedura messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito del SIAN. Una volta generata la domanda nell'ambito del SIAN, copia della domanda SIAN rilasciata e debitamente firmata, unitamente alle documentazioni pertinenti, va inviata alla regione tramite PEC all'indirizzo: [direzionagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionagricoltura.regione@postacert.umbria.it).

I produttori che intendono aderire per la prima volta ad un regime di qualità tra quelli riconosciuti ai sensi del presente avviso, devono presentare una domanda di aiuto completa di tutti i suoi allegati **precedentemente alla prima adesione**.

**Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di prima adesione**, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento rendicontando i costi sostenuti sino al 31 dicembre dell'anno solare di prima adesione. La Regione si riserva il diritto di modificare tali termini nel caso le risorse finanziarie allocate per la tipologia di intervento oggetto del presente avviso vengano impegnate prima della scadenza.

Ogni richiedente presenta una sola domanda di sostegno, che può riguardare più regimi. I regimi sono distinti con riferimento al pertinente sistema di controllo. Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, più domande di sostegno per lo stesso regime; nel caso ciò avvenga sarà considerata ammissibile quella di importo minore, previa valutazione degli altri requisiti di ammissibilità.

## **Art. 12**

### **(Eleggibilità e congruità della spesa)**

Le spese sostenute sono eleggibili a partire dalla data di presentazione di prima adesione al sistema di qualità.

Per valutare la congruità della spesa il richiedente deve dimostrare di aver effettuato una selezione acquisendo almeno tre offerte da soggetti tra loro in concorrenza, con obbligo di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso dei regimi di qualità la cui certificazione è in capo ad un unico organismo autorizzato, il preventivo da presentare è unico.

**I preventivi dovranno comunque essere acquisiti attraverso il portale SIAN secondo la nuova procedura implementata da AGEA.**

### Art.13 (Criteri di selezione)

Le domande vengono selezionate sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza DGR 840 del 28/06/2019 - Criteri di selezione - Nuovo testo coordinato

Al fine di garantire una adeguata qualità delle domande presentate, verranno finanziati esclusivamente quelle che raggiungono un punteggio minimo superiore a 30 punti.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
<b>Pertinenza e coerenza rispetto alla sottomisura: fino a un massimo di 10 punti</b>		
Rilevanza delle produzioni per le quali si aderisce per la prima volta ad un sistema di qualità <sup>2</sup>	Percentuale di produzione aziendale interessata	10 punti 100% della PLV 5 punti oltre il 50% della PLV 2 punti oltre il 25% della PLV 1 punto fino al 25% della PLV
<b>Qualità dell'operazione proposta: fino a un massimo di 20 punti</b>		
Sistemi di qualità per i quali si aderisce tra quelli riconosciuti ai sensi del regolamento Ue n. 1305/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per sistemi di qualità relativi a nuovi prodotti punti 20<sup>3</sup>;</li> <li>- sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'art. 16, par. 1, lettera a) punti 15;</li> <li>- sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art. 16, par.1, lettera b) punti 10;</li> <li>- sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) punti 5.</li> </ul>	
<b>Adozione di procedure LCA: fino a un massimo di 10 punti</b>		
Beneficiari che adottano sistemi di valutazione del ciclo di vita del prodotto standardizzate a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LCA per tutti i sistemi di qualità adottati in azienda Punti 10</li> <li>- LCA solo per alcuni sistemi di qualità punti 5</li> <li>- No LCA Punti 0</li> </ul>	
<b>Coerenza programma con gli obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 20 punti</b>		
INNOVAZIONE Sistemi di qualità adottati per nuovi prodotti e/o nuovi processi introdotti da meno di 2 anni		Punti 10

<sup>2</sup> Per quantificare la PLV, utile ai fini della verifica della percentuale interessata, dovranno essere presi in considerazione i dati della PLV che si ricavano sulla base dell'ordinamento colturale e degli animali presenti nell'anno solare precedente la presentazione della domanda di aiuto utilizzando i dati di cui all'allegato A2.

Per le aziende soggette alla tenuta del bilancio, ai fini del calcolo, fa fede il fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che non hanno obbligo di bilancio la PLV viene calcolata sommando le seguenti voci:

- a) produzioni computate in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento le tabelle della Produzione Standard allegate al presente avviso. Non vanno considerati i terreni ricadenti in altre regioni;
- b) ricavi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle della Produzione Standard, il reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa alle vendite delle produzioni di che trattasi (fatture o scontrini fiscali);
- c) ricavi da attività connesse o complementari a quella agricola (agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti trasformati, ecc.) come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o, se esenti da obbligo di dichiarazione, dalla documentazione fiscale (fatture o scontrini fiscali).

<sup>3</sup> Solo per nuovi sistemi di certificazione riconosciuti dall'amministrazione pubblica competente nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
AMBIENTE E CLIMA Sistemi di qualità finalizzati alla certificazione ambientale e/o dell'impronta di carbonio	Punti 10	
<b>Targeting settoriale: fino ad un massimo 20 punti</b>		
Si applicano alle certificazioni che riguardano prodotti o processi che interessano i settori indicati. Per certificazioni che riguardano più settori viene attribuita la somma di punteggi che non può, comunque, eccedere il punteggio massimo previsto di 20 punti.	Vitivinicolo	20
	Zootecnia	15
	Olio di oliva	10
	Ortofrutta	6
	Altro <sup>4</sup>	3
<b>Targeting localizzativo: fino ad un massimo di 20 punti</b>		
Localizzazione aziendale	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree soggette a vincoli naturali e zone ZVN	20
	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree interne	15
	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	10
	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree rurali intermedie	5

#### Art 14 (Spese ammissibili)

Le spese ammissibili al sostegno sono relative alle seguenti operazioni:

- Costi di prima iscrizione e contributo annuo di partecipazione al regime di qualità sovvenzionato;
- Costi sostenuti per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal regime di qualità.

Tali costi sono riferiti all'assoggettamento agli specifici piani di controllo previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.

Il sostegno è corrisposto unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo alimentare ed è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi all'aiuto sia assicurata per un periodo minimo di tre anni consecutivi.

---

<sup>4</sup> Leguminose e cereali

**Art. 15**  
**(Tipo di sostegno)**

Sovvenzione in conto capitale.

**Art 16**  
**(Intensità e limiti dell'aiuto)**

Il contributo è concesso nella misura pari al 100% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 3.000 euro/anno/azienda. Il sostegno è limitato ad un massimo di tre annualità e riguarda le spese sostenute nell'anno solare di prima iscrizione al regime e quelle sostenute nei 2 anni solari successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Sono ammesse le spese relative alla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità, sempre nel rispetto del massimale come stabilito nell'Allegato II al regolamento (UE) n. 1305/2013, pari a 3.000,00 euro per azienda per anno.

**Art. 17**  
**(Documentazione della spesa)**

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata all'azienda che aderisce per la prima volta ad uno o più sistemi di qualità, aventi data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. Ai sensi della DGR 1253/2020 le fatture prive di CUP o di indicazione equipollente (Tipologia di Intervento e n. domanda), non saranno considerate ammissibili.

Le spese sostenute devono essere pagate con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Riportanti il codice di riferimento di operazione conclusa (CRO TNT, TRN...). Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file PDF dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
- b) nel caso il conto corrente sia un conto corrente postale sono ammissibili:
  - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
  - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) con assegni a condizione che venga prodotto, unitamente alla copia dell'assegno, copia dell'estratto conto bancario vistata dall'istituto di credito dalla quale risulti l'effettivo in caso del medesimo;

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti regolati per contanti;
- b) i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

## **Art. 18** **(Impegni)**

Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme Comunitarie, Nazionali e Regionali il beneficiario si impegna:

- a partecipare per un periodo minimo di tre anni consecutivi al/ai sistema/ sistemi di qualità riconosciuti come ammissibili dal presente avviso;
- a raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi;
- ad osservare i termini e condizioni di cui agli art.11 del presente avviso;

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, l'azienda passi ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrare per il restante periodo a condizione che assicuri il rispetto dell'impegno a partecipare per un periodo minimo di tre anni consecutivi al/ai sistema/ sistemi di qualità ammessi e che non abbia già ottenuto la certificazione per il medesimo regime. Il subentrante compila nel portale SIAN domanda di variante per cambio beneficiario e la trasmette tramite PEC all'indirizzo: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) unitamente alla documentazione attestante l'effettivo passaggio di proprietà.

## **Art. 19** **(Domande e documentazione)**

### **19.1 – Domande di sostegno**

Entro il termine del **30 settembre 2022** il richiedente inoltra la domanda di sostegno con le modalità riportate nell'art. 11 del presente avviso. La domanda deve essere completa di tutta la documentazione prevista dall'art. 19.1.1. Le domande presentate incomplete o che necessitino di regolarizzazione potranno essere prese in considerazione esclusivamente se tale regolarizzazione avviene entro i termini indicati nella richiesta di integrazione. Il tardivo o mancato invio della documentazione tecnico amministrativa, ovvero l'omessa regolarizzazione della documentazione entro tali termini comporta l'esclusione della domanda.

#### **19.1.1 - Documentazione domanda di sostegno**

Unitamente alla domanda di sostegno, compilata nel portale SIAN, debitamente firmata e accompagnata dal documento d'identità, il beneficiario dovrà presentare le seguenti documentazioni in formato digitale:

- a) certificato sostitutivo o visura della C.C.I.A.A.;
- b) se l'agricoltore attivo è una società, copia della deliberazione dell'organo competente che delega il legale rappresentante a presentare domanda e impegna la società ad assumere gli impegni di cui all'art. 18 del presente avviso;
- c) Tre preventivi dell'Organismo di controllo autorizzato/individuato, come indicato all'art. 12 del presente avviso intestato al richiedente che indichi la previsione di spesa dettagliata del richiedente e l'anno solare in cui verrà sostenuta.
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di selezione utilizzando l'allegato A3.

## 19.2 – Domande di pagamento

Il beneficiario è tenuto a presentare, entro il 31 maggio dell'anno solare successivo a quello di prima adesione al sistema di qualità, ed entro il 31 maggio di ognuno dei due anni successivi, comunque non oltre il 31 maggio 2025, la domanda di pagamento rendicontando le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La spesa si considera come rendicontata se documentata dai relativi giustificativi.

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo dei fondi comunitari allocati, la realizzazione delle spese e la loro rendicontazione devono rispettare i termini di cui al presente avviso.

Le domande di pagamento sono considerate prodotte nei termini se corredate di tutta la documentazione di cui al paragrafo 19.2.1. Le domande presentate incomplete o che necessitino di regolarizzazione potranno essere prese in considerazione esclusivamente se tale regolarizzazione avviene entro i termini indicati nella richiesta di integrazione. Il tardivo o mancato invio della documentazione tecnico amministrativa, ovvero l'omessa regolarizzazione della documentazione entro tali termini comporta l'esclusione della domanda.

÷

### 19.2.1 – Documentazione domanda di pagamento

Unitamente alla domanda di sostegno, compilata nel portale SIAN, debitamente firmata e accompagnata dal documento d'identità, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione in formato digitale:

÷

- a) copia delle fatture o documentazione fiscale equivalente<sup>5</sup>. Ai sensi della DGR 1253/2020 le fatture prive di CUP o di indicazione equipollente (Tipologia di Intervento e n. domanda), non saranno considerate ammissibili;
- b) copia del bonifico, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno,... e copia dell'estratto conto;
- c) documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo attestante l'avvenuta adesione per il primo anno e la permanenza nel/nei sistemi di qualità per i quali l'azienda ha richiesto il sostegno in sede di domanda di sostegno, oltre alla esistenza/inesistenza di inadempienze e/o irregolarità per gli anni successivi.

## Art. 20 (Procedimento)


Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale è il responsabile di misura che individua nel responsabile della *Sezione Interventi per la ricerca e l'innovazione, la promozione e la cooperazione* il responsabile del procedimento.

Le fasi del procedimento vengono individuate come segue:

- 1) Raccolta domande
- 2) Istruttoria domande di sostegno e controllo amministrativo
- 3) Ammissione/diniego
- 4) Acquisizione domande di pagamento e istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 5) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 6) Pagamento

---

<sup>5</sup> Le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la certificazione per le quale si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione.



### **Responsabilità per le fasi 1 e 2:**

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Il responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda e delle documentazioni allegate;
- alla verifica di tutti gli elementi documentali e informativi necessari all'istruttoria;
- al monitoraggio, al controllo e ad eventuali ulteriori elementi informativi.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento cura i rapporti con il singolo beneficiario e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

L'istruttoria si conclude proponendo al responsabile di Misura la ricevibilità/ammissibilità o irricevibilità/inammissibilità della domanda.

### **Responsabilità per la fase 3:**

Il responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ricevibili e quindi ammesse o le domande irricevibili.

Gli atti adottati vengono notificati, tramite PEC, ad ogni beneficiario. Per i beneficiari le cui domande di aiuto risultano ricevibili viene, inoltre, inviato il nulla-osta sottoscritto dal responsabile di Misura nel quale vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di realizzazione del progetto e di presentazione delle domande di pagamento.

#### **Responsabilità per la fase 4:**

Per le domande di pagamento il responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento. Il funzionario incaricato svolge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi rendicontati.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal responsabile di misura.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso di istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento, nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento cura i rapporti con il singolo beneficiario e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere al responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

#### **Responsabilità per la fase 5:**

Il responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande liquidabili, quelle parzialmente liquidabili e quelle rigettate, provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal responsabile del procedimento. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

#### **Responsabilità per la fase 6:**

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

**Art. 21**  
**(Termini del procedimento)**

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio, la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

procedimento	oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	Responsabile	atto finale
Domanda di aiuto (110 giorni)	Verifica ricevibilità delle domande di aiuto	Ricevimento domanda	100	Responsabile procedimento	Check-list di ricevibilità
	Istruttoria domande ricevibili, controllo amministrativo, eventuali regolarizzazioni domande	giorno successivo fase precedente			Proposta di ammissibilità / inammissibilità
	Proposta ammissibilità/rigetto	giorno successivo fase precedente			Check-list di completezza documentale
	Atto che dichiara ammissibilità/inammissibilità.	giorno successivo fase precedente			Proposta di ammissibilità/inammissibilità
	Invio comunicazione di concessione/diniego	Data adozione atto di concessione/diniego	10	Responsabile di misura	Atto di ammissione/esclusione PEC
Domanda di pagamento	<i>Invio domanda di pagamento</i>	<i>Entro il 31 maggio di ogni anno successivo alla prima adesione</i>	<i>12 mesi</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Invio domanda di pagamento</i>
	Raccolta, istruttoria, controllo amministrativo, eventuali regolarizzazioni delle domande di pagamento	Giorno di ricezione della domanda	65	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio proposta di pagamento
	Autorizzazione al pagamento e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie		Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

**Art. 22**  
**(Disposizioni finanziarie)**

Così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 820 del 01/09/2021 alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della sottomisura 3.1 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica sottomisura misura, pari a Euro 500.000 di spesa pubblica.

**Art. 23**  
**(Recesso dagli impegni)**

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Giunta Regionale per la Sottomisura di cui al presente bando, il soggetto beneficiario, qualora receda anticipatamente dai propri impegni prima della scadenza dei tre anni tale termine, è tenuto a restituire quanto ricevuto come aiuto ad AGEA.

## Art. 24 (Controlli e sanzioni)

Ai beneficiari del presente avviso si applica quanto previsto dalla D.G.R. n.629 del 05/08/2020 avente ad oggetto "DGR n. 935 del 2 agosto 2017- *Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali* che elenca in particolare per ogni tipo di impegno previsto la relativa riduzione o esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento da parte dei beneficiari

L'allegato A1 alla DGR 629/2020 contiene le fattispecie di violazione delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Ai sensi del medesimo atto, per la sottomisura 3.1., tipologia di intervento 3.1.1, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni, tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L'allegato A1 al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici.

Considerato il tipo di investimento, controllabile essenzialmente sulla conformità dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, e considerato che l'operazione consiste in un investimento di piccola entità, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento possono non prevedere la visita sul luogo di investimento, in quanto tra l'altro, l'operazione presenta un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, come previsto dall'articolo 48 del Regolamento 809/2014.

Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata la facoltà della Giunta Regionale di introdurre ulteriori modalità e criteri per l'applicazione di riduzioni ed esclusioni, in attuazione di norme comunitarie e nazionali.

In base a quanto stabilito dalla D.G.R. n.629 del 05/08/2020 si dà luogo alla revoca del contributo assentito in presenza di violazioni di impegni **essenziali** che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la realizzazione dell'operazione. Si configurano come impegni essenziali che comportano l'esclusione dall'aiuto:

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente
- Negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo relativamente alle false dichiarazioni rese intenzionalmente dal beneficiario, si considera violazioni degli impegni anche l'accertata difformità tra quanto dichiarato in domanda al fine dell'attribuzione dei punteggi e quanto accertato nel corso dei controlli in loco ed ex post. Le dichiarazioni circa l'attribuzione dei punteggi frutto di una erronea interpretazione delle norme o di un errata valutazione tecnica si considerano rese in buona fede dal beneficiario e comportano, a seconda della loro gravità ed entità le seguenti sanzioni:

- Se l'errata attribuzione dei punteggi è influente ai fini della concessione degli aiuti e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili gli aiuti vengono revocati e le somme indebitamente percepite vengono recuperate.

- Se l'errata attribuzione dei punteggi è influente ai fini della concessione degli aiuti e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili non si applicano riduzioni;

Si considera inoltre violazioni degli impegni **essenziali** anche:

- Mancata adesione e/o partecipazione al/ai sistema/ sistemi di qualità riconosciuti come ammissibili di cui all'art. 6 del presente avviso;
- Mancata partecipazione per un periodo minimo di tre anni consecutivi al/ai sistema/ sistemi di qualità riconosciuti come ammissibili dal presente avviso;

Oltre alla restituzione del contributo, il beneficiario che commette tali violazioni non potrà presentare domanda per la concessione del sostegno per la stessa misura per tutto il restante periodo di programmazione.

Sono considerati accessori gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi previsti dalla realizzazione dell'operazione, e comportano l'applicazione di una penalizzazione proporzionale al grado di inadempimento.

Ai sensi del presente avviso, gli impegni accessori la cui violazione dà luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni secondo l'entità, gravità e durata delle violazioni sono riportati nell'allegato A1 del presente avviso.

#### **Art. 25**

##### **(Accertamento delle violazioni)**

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

#### **Art. 26**

##### **(Informazione e pubblicità)**

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal **Manuale operativo** in merito agli **obblighi di informazione** approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>